

Accordo sindacale per assegno di solidarietà

(ai sensi dell'art. 31 del Dlgs n. 148/2015 e art. 6, D.M. n. 94343/2016)

In data 16 dicembre 2020 si sono confrontati in modalità telematica.

Conceffa Giglio in qualità di Legale Rappresentante In rappresentanza di CHERRY FOR FUN srl C.F. 03546610365 (di seguito Società) con applicazione del CCNL Agenzie Viaggi (Accordo Fiavet Confcommercio)

e

Filcams CGIL rappresentata da **Luca De Zolf**

Fisascat CISL rappresentata da **Elena Maria Vanelli**

Uilfucs UIL rappresentata da **Gabriele Fiorino**

in rappresentanza dei lavoratori

per esperire l'esame congiunto in relazione alla comunicazione preventiva trasmessa in data 15 dicembre 2020

premesse che:

- ✓ la Società opera nel settore della produzione e distribuzione di viaggi colpito pesantemente dalla crisi del Coronavirus (COVID-19) sin dalla fine del mese di febbraio, che ha determinato la cancellazione di tutto il portafoglio prenotazioni già effettuate e la paralisi delle richieste di viaggio;
- ✓ Dal 16 marzo e fino alla data del 27 dicembre 2020 ha attivato, previ accordi sindacali, ammortizzatori sociali con causale COVID19;
- ✓ La società sta subendo un grave pregiudizio che rischia di compromettere la propria continuità aziendale;
- ✓ la situazione critica straordinaria determina un esubero di personale pari a n. 3, su un organico complessivo pari a n. 5 unità;
- ✓ la società non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria ed opera in un settore non coperto dai Fondi di solidarietà Bilaterali previsti all'art. 26 del D. Lgs. 148/2015;
- ✓ nelle more dell'eventuale emanazione di un nuovo Decreto che possa consentire l'attivazione nuovi ammortizzatori COVID.

Visto l'art. 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 2016, n. 94343;

Considerata la prassi amministrativa vigente in materia;

tutto ciò premesso, visto, considerato, le Parti

concordano quanto segue:



1. le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Il licenziamento del personale in esubero, pari complessivamente a n. 3 unità, viene evitato con la stipula del presente **accordo** che prevede una riduzione di orario di lavoro per il personale dipendente, con il conseguente intervento del FIS mediante l'**Assegno di Solidarietà**, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge sopra richiamate.

La Società comunica che tutti i dipendenti interessati all'assegno di solidarietà posseggono, alla data di stipula del presente accordo, un'anzianità lavorativa di almeno 90 giornate.

3. La società presenterà nei termini prescritti dalla normativa istanza di accesso al trattamento dell'assegno di solidarietà del Fondo di Integrazione salariale (FIS) con la causale **evento improvviso e imprevisto** connesso all'emergenza COVID.
4. La società occupa complessivamente n. 5 lavoratori:

Categoria	numero
impiegati full-time	4
impiegati part-time	1
Totale	5

Nell'ultimo semestre la società ha occupato più di 5 lavoratori.

5. Detta istanza riguarderà tutti i 5 dipendenti in forza nella misura di riduzione di seguito precisata

6. per il periodo **dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 per 1 settimana.**

7. La riduzione di orario potrà essere applicata, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative aziendali ed alla necessità di garantire il funzionamento, operando sull'orario giornaliero, settimanale, o attraverso la combinazione delle varie modalità.

8. Sarà assicurata l'equa rotazione tra mansioni fungibili.

9. Le parti concordano, che in presenza di temporanee e particolari esigenze organizzative e di servizio, l'orario di lavoro potrà essere incrementato fino al normale orario contrattuale; in tal caso sarà convenuto col dipendente, anche in forma verbale, o la Società comunicherà ai dipendenti interessati, entro un congruo termine, determinato di norma in almeno 24 ore prima dell'inizio dell'incremento medesimo, il nuovo temporaneo orario di lavoro.



10. Quanto sopra precisato, potrà verificarsi in connessione con assenze dei lavoratori, anche improvvise, dovute a eventi di malattia, infortunio, ferie o altre assenze disciplinate dalle leggi vigenti in materia e/o dal CCNL applicato ovvero dell'intensificarsi dell'attività lavorativa.


11. Durante il periodo di vigenza della solidarietà tutti gli elementi retributivi fissi e variabili a maturazione progressiva (ferie, permessi, mensilità aggiuntive, ecc,) corrisposti dalla Società ai lavoratori interessati saranno proporzionalmente ridotti, in base all'entità dell'effettiva prestazione.


12. Il trattamento di integrazione salariale, è a carico dell'INPS, nella misura e sulla base dei criteri stabiliti dall'Istituto, con esclusione di qualsiasi onere, anche indiretto, per l'azienda. L'azienda provvederà unicamente ad anticipare ai lavoratori interessati, il trattamento a carico INPS previa autorizzazione da parte dell'Istituto.

si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto della situazione e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo d'Integrazione Salariale – assegno solidarietà, con riduzione della prestazione lavorativa e si impegnano infine a incontrarsi tempestivamente per esaminare gli effetti di eventuali provvedimenti normativi di futura emanazione in materia riconducibili all'emergenza "COVID-19"

Letto approvato e sottoscritto

L'azienda


OO.SS.

John M. Rullo
